

SCHEMA CONTRATTO di SERVIZIO

per l'erogazione di servizi a domanda di natura strumentale e accessoria per le biblioteche aderenti a CUBI asc

PREMESSO CHE

1. L'Azienda Speciale Consortile *Culture Biblioteche in rete* (di seguito "CUBI") è stata costituita il 19.7.2022 con sottoscrizione da parte di 52 Comuni fondatori, tra questi il Comune di San Donato Milanese (di seguito "Comune") che ha approvato l'istituzione e l'adesione all'Azienda, con propria delibera CC n.ro 3 del 19/05/2022;
2. CUBI esercita la funzione di sistema bibliotecario come inteso dall'art. 14 della L.R. nro 25/2016, a seguito di formale riconoscimento tramite deliberazione GR nro XII/221 del 3.5.2023;
3. CUBI asc è un'azienda speciale consortile che opera ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs.267/2000, in qualità di ente strumentale degli enti locali dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, adottato dai Consigli Comunali degli enti locali soci;
4. CUBI asc è costituita per la gestione dei servizi bibliotecari e culturali degli enti locali aderenti; tali servizi sono analiticamente specificati all'art. 3 dello Statuto, tra questi:
 - quelli indicati al comma 2, lett. a), vanno intesi di comune interesse, non frazionabili, finanziati da tutti i Comuni aderenti tramite il versamento delle quote annuali di contribuzione per i servizi comuni (o "di base");
 - tutti i restanti, denominati "servizi a domanda", possono essere acquistati dai singoli Comuni aderenti interessati e solo da essi finanziati (qualora effettivamente resi disponibili dall'Azienda, sulla base delle pianificazioni formalizzate tramite i piani-programma annuali).
5. Lo statuto di CUBI, prevede all'art. 6 comma 2 che l'acquisto da parte degli enti aderenti di servizi ulteriori, in aggiunta a quelli di comune interesse, sia regolato dai contratti di servizio, anche con riguardo ai corrispettivi. Similmente, l'art. 14 della convenzione costitutiva di CUBI prevede che i Comuni aderenti abbiano la facoltà di affidare all'Azienda – mediante contratti di servizio e dietro il pagamento dei relativi corrispettivi – la gestione di servizi o attività ulteriori compresi tra quelli di competenza dell'Azienda, di cui congiuntamente o singolarmente avessero la necessità;
6. Tra i servizi erogati o erogabili da CUBI asc ai Comuni-Soci, il cui perimetro è definito dal richiamato art. 3 dello Statuto, trovano spazio:
 - a. **servizi di natura strumentale** (come intesi dall'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 175/2016, ossia finalizzati alla *"autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, finalizzati allo svolgimento delle loro funzioni"*); in tal caso l'affidamento dovrà avvenire ai sensi dell'art. 7 c.2 del D.Lgs 36/2023, tramite un provvedimento che dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici;
 - b. **servizi di interesse generale privi di interesse economico**, il cui affidamento dovrà avvenire ai sensi dell'art. 7 c.2 del D.Lgs 36/2023, tramite un provvedimento motivato che dia conto dei vantaggi per la collettività delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche;
 - c. **servizi di interesse economico generale di livello locale**, il cui affidamento dovrà avvenire secondo la disciplina del D.Lgs 201/2022.
7. Il *Piano Programma 2025* di CUBI, approvato - congiuntamente al budget 2025/2027 - con delibera della Assemblea Consortile nro 2 del 14.1.2025, ha programmato l'avvio dell'erogazione di un primo

set di *servizi a domanda* di natura strumentale e accessoria, con particolare attenzione all'ambito IT e ai servizi di comunicazione, illustrati nell'Allegato_ 2 al *Piano Programma 2025*, ad oggetto "*Servizi a domanda – Quote 2025/2027*".

8. Con delibera della Assemblea Consortile di CUBI asc nro 6 del 8.7.2025, è stato approvato il "Catalogo dei servizi a domanda di natura strumentale e accessoria *per il periodo 2025/2028 – Edizione 2025*" ed il relativo schema di contratto di servizio;
9. CUBI asc, con comunicazione PEC del 28.7.2025 (assunta al protocollo comunale con nro 31776 del 31/7/2025), ha trasmesso la documentazione necessaria a dare avvio – su richiesta dei singoli Comuni – all'erogazione dei servizi a domanda richiamati; tale documentazione è costituita da:
 - lo schema del *contratto di servizio per l'affidamento di servizi a domanda di natura strumentale per il periodo 2025/2028*
 - il relativo sub-allegato descrittivo ad oggetto: "*Catalogo dei servizi a domanda di natura strumentale e accessoria per il periodo 2025/2028 – Edizione 2025*";
 - lo schema della delibera CC di affidamento in-house di tali servizi;
 - la relazione argomentativa (art. 7 c.2 del D.Lgs. 36/2023) sui vantaggi connessi all'affidamento in-house dei servizi a domanda di natura strumentale da parte dei Comuni aderenti a CUBI asc
10. Ai sensi dell'art. 7 c.2 del D.Lgs 36/2023, l'affidamento in-house delle attività e i servizi oggetto del presente contratto, in ragione della loro natura strumentale ed accessoria, può avvenire tramite un provvedimento che dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici;
11. Le motivazioni ex art. 7 c.2 del D.Lgs 36/2023 della scelta del Comune di affidare a CUBI – nel momento in cui, nel periodo 2025/2028, il Responsabile di Servizio ne ravveda la necessità per le esigenze della biblioteca comunale - sono ampiamente riportate nella relazione come parte integrante della delibera di C.C. n. ____ del ____ con cui il presente contratto è stato approvato;
12. Il presente contratto di servizio ha la funzione di disciplinare i rapporti tra Comune aderente all'Azienda e CUBI con riguardo all'erogazione dei vari *servizi a domanda di natura strumentale e accessoria* a beneficio della biblioteca civica di San Donato Milanese;

Tutto ciò premesso tra

L'Azienda Speciale Consortile CUBI (C.F. e P.IVA: 12509200965) – di seguito per brevità denominata "CUBI o AZIENDA" - con sede legale a Melzo (MI) in via Agnese Pasta 43 e con sede operativa a Vimercate (MB) in Piazza Unità d'Italia 2G - nella persona di Alessandro Agustoni, legale rappresentante, domiciliato per la carica presso a sede dell'Azienda;

E

Il Comune di San Donato Milanese, con sede a San Donato Milanese ____ in via Cesare Battisti, 2 (C.F. e P.I. 00828590158) – di seguito per brevità denominato "COMUNE" - nella persona di _____, il quale in qualità di Dirigente dell'Area Sviluppo di Comunità, domiciliato per la carica presso la sede del Comune

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - PREMESSE E DOCUMENTI CONTRATTUALI

1. Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
2. Costituiscono documenti contrattuali a tutti gli effetti, anche se non materialmente allegati, il "*Catalogo dei servizi a domanda di natura strumentale e accessoria per il periodo 2025/2028*" (di cui al pto 10 della Premessa), la relazione del Responsabile di Servizio contenente le motivazioni dell'affidamento ex art. 7

c.2 del D.Lgs 36/2023 (di cui al pto 13 della *Premessa*). Questi documenti vengono conservati agli atti come allegati al presente contratto.

Art. 2 - OGGETTO DEL SERVIZIO

1. Il presente contratto disciplina i rapporti tra il COMUNE e CUBI, ai sensi dell'art. 114, comma 8 del D. Lgs. 267/2000 (TUEL), in merito alla gestione dei servizi di cui al presente articolo.
2. Il COMUNE conferisce a CUBI asc per il periodo 2025/2028, l'affidamento dei seguenti servizi la cui erogazione potrà prendere avvio successivamente nel momento in cui il Comune ne ravvisi l'effettiva necessità, secondo le modalità di attivazione definite in Allegato_1 ad oggetto "*Catalogo dei servizi a domanda di natura strumentale e accessoria*":
 - [] **A.1** - Software di prenotazione online dei posti studio della biblioteca (info in All_1 – scheda A.1)
 - [] **A.2** - Gestione area wifi della biblioteca (info in All_1 – scheda A.2)
 - [] **A.3** - Servizio di web-filtering del traffico internet di biblioteca e area wifi (info in All_1 – scheda A.3)
 - [] **A.4** - Progettazione di Nuove aree wifi interne alla biblioteca (info in All_1 – scheda A.4)
 - [] **A.5** - Acquisto di chip a tecnologia rfid (radio-frequenza) (info in All_1 – scheda A.5)
 - [] **A.6** - Acquisto di nuove postazioni operatori a tecnologia rfid (info in All_1 – scheda A.6)
 - [] **A.7** - Assistenza su postazioni-operatore a tecnologia rfid (info in All_1 – scheda A.7)
 - [] **A.8** - Assistenza postazioni self-check utente a tecnologia rfid (info in All_1 – scheda A.8)

 - [] **B.1** - Carnet da 50 data-entry di eventi nel portale CoseDaFare (info All_1 – scheda B.1)
 - [] **B.2** - Software per la gestione professionale di news-letter (info in All_1 – scheda B.2)
 - [] **B.3** - Servizio di stampa per progetti comuni delle biblioteche (info in All_1 – scheda B.3)
3. Per la descrizione dettagliata del profilo dei servizi richiamati e delle loro specifiche caratteristiche (in termini di: descrizione analitica, obiettivi di efficacia, costo, tempi di attivazione, eventuali vincoli contrattuali, condizioni di erogazione, ecc) si rimanda alle singole schede dell'Allegato_1 "*Catalogo dei servizi a domanda di natura strumentale e accessoria*".

Art. 3 – MODALITA' DI APPROVVIGIONAMENTO SEGUITE DA CUBI PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE CONFERITE DAI COMUNI ADERENTI

Per l'erogazione dei servizi e delle forniture in oggetto, CUBI asc – come indicato analiticamente in Allegato_1 a seconda del servizio o fornitura – adotterà una o più delle seguenti modalità:

1. tramite acquisto sul mercato previa aggregazione del fabbisogno rilevato tra i Comuni aderenti a CUBI asc; in tal caso la procedura amministrativa adottata sarà individuata, di volta in volta, tra quelle previste dal codice dei contratti pubblici (D.Lgs 36/2023), in ragione dei volumi di spesa stimati raggiunti nella fase di aggregazione del fabbisogno delle biblioteche.
2. tramite forme di cooperazione con altri sistemi bibliotecari che condividono il medesimo bisogno rilevato da Cubi; in tal caso il rapporto di cooperazione con gli altri Enti partner (quando non già in essere) verrà stipulato tramite accordi sottoscritti ai sensi dell'art. 7 comma 4 del D.Lgs 36/2023. Questa soluzione viene adottata nei casi in cui sia assente una alternativa acquisibile sul mercato o essa non risulti pienamente rispondente alle esigenze di servizio delle biblioteche
3. tramite auto-produzione, con utilizzo di personale e/o collaboratori di CUBI asc.

Art. 4 – CRITERI-GUIDA DI PROGETTAZIONE, GESTIONE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI

1. La progettazione, la gestione e l'erogazione dei servizi richiamati è ispirata a criteri di efficienza, efficacia ed economicità strettamente connessi ai seguenti elementi fondanti della strategia operativa che CUBI attua nei confronti delle biblioteche aderenti:

- Strumentalità;
- Unitarietà e complementarietà;
- Aggregazione del fabbisogno e razionale impiego delle risorse pubbliche;
- Omogeneità e standardizzazione delle soluzioni tecnico-organizzative;
- Promozione dell'innovazione tecnologica e della digitalizzazione dei processi;
- Cultura della valutazione tramite l'analisi delle performances e dell'impatto;
- Celerità;
- Economicità e qualità delle forniture.

L'esplicitazione dei richiamati criteri è più diffusamente illustrata in "*Allegato_1 - Catalogo dei servizi a domanda di natura strumentale e accessoria*", nella sezione "criteri-guida".

2. CUBI altresì si impegna a erogare i servizi affidati secondo i principi di:

- efficacia nella soddisfazione dei bisogni dei cittadini, continuità, efficienza della gestione;
- imparzialità, universalità, obiettività e giustizia nei confronti dei cittadini utenti;
- corretta collaborazione con la struttura comunale affidante, secondo gli indirizzi di gestione definiti.

Art. 5 – AGGIORNAMENTO DEL CATALOGO DEI SERVIZI A DOMANDA DI NATURA STRUMENTALE

Il "*Catalogo dei servizi a domanda di natura strumentale e accessoria per il periodo 2025/2028*", di cui all'allegato_1 è fornita l'edizione 2025, potrà essere aggiornato annualmente con l'inserimento di ulteriori servizi, contestualmente all'approvazione del *Piano Programma* annuale aziendale da parte della Assemblea Consortile; successivamente, lo stesso documento sarà sottoposto ad approvazione da parte dei Comuni aderenti all'Azienda, ai sensi dell'art. 114 c.8 del Tuel.

Art. 6 - MODALITA' ORGANIZZATIVE E GESTIONALI DEI SERVIZI EROGATI

1. Per attività di progettazione, monitoraggio e gestione amministrativa dei servizi richiamati, CUBI farà ricorso al proprio personale assunto principalmente a tempo indeterminato, già dedicato alle varie aree funzionali aziendali che presidiano l'offerta dei servizi di base;
2. Per attività operative strettamente legate all'offerta dei servizi a domanda di natura strumentale, CUBI farà ricorso ad un mix di soluzioni contrattuali, tra le quali: prestazioni straordinarie di personale già assunto a tempo indeterminato, personale assunto a tempo determinato tramite selezioni pubbliche di vario inquadramento, personale in comando da altri Enti, altre forme di incarico contemplate dal Regolamento di Organizzazione CUBI o tramite acquisto di prestazione di servizio o di forniture da terzi.

Art. 7 – OBIETTIVI DI EFFICACIA E DI EFFICIENZA E STRUMENTI DI MONITORAGGIO

1. Per quanto riguarda i differenziati obiettivi di efficacia e di efficienza dei singoli servizi oggetto del presente contratto, si rimanda alla relativa scheda descrittiva dei servizi, contenuta in allegato_1 ad oggetto "*Catalogo dei servizi a domanda di natura strumentale e accessoria per il periodo 2025/2028*";
2. La qualità percepita sull'erogazione dei servizi oggetto del presente contratto forniti da CUBI asc sarà verificata attraverso un questionario di natura qualitativa, somministrato annualmente ai Comuni fruitori degli stessi. La rilevazione raccoglierà anche eventuali stimoli al cambiamento suggeriti dai fruitori.

Art. 8 - DURATA DEL CONTRATTO, RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO E SUA DECORRENZA

1. Il presente contratto avrà una durata massima di 42 mesi, con decorrenza dalla stipula e termine fissato al 31.12.2028; giunto tale termine è espressamente escluso il tacito rinnovo.
2. La sottoscrizione del contratto non implica, da parte del Comune sottoscrittore, la decorrenza di erogazione del servizio che invece prende avvio al momento della formalizzazione della richiesta di attivazione dello stesso, trascorsi i tempi tecnici di attivazione; solo a seguito della richiesta di attivazione del servizio diventano vigenti gli oneri contrattuali tra le parti, qui disciplinati.
3. La sottoscrizione del presente contratto – che di fatto rappresenta esclusivamente una opzione al possibile utilizzo dei servizi proposti da Cubi - non vincola – salvo il caso di cui al comma successivo - il Comune alla successiva formalizzazione della richiesta di attivazione, che potrà quindi anche non avvenire;
4. Eventuali vincoli di attivazione del servizio e vincoli contrattuali di durata minima del servizio, quando previsti, sono esplicitati nella scheda descrittiva dei singoli servizi, contenuta in allegato_1 ad oggetto "*Catalogo dei servizi a domanda di natura strumentale e accessoria per il periodo 2025/2028*";
5. Nel caso di richieste di attivazione del servizio, effettuate entro il termine del precedente comma 1, ma che prevedono vincoli contrattuali di durata minima del servizio che travalicano il termine del richiamato comma 1, gli oneri contrattuali restano in capo al Comune fino al termine della durata minima prevista.

Art. 9 – CONDIZIONI ECONOMICHE DEL RAPPORTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. I corrispettivi dei singoli servizi e le relative tempistiche di pagamento sono indicate analiticamente in Allegato_1 ad oggetto "*Catalogo dei servizi a domanda di natura strumentale e accessoria*"; quando non è possibile predeterminare il costo del bene o del servizio, in quanto la procedura di affidamento avviene in un momento successivo a termine della fase di aggregazione del fabbisogno, vengono comunque predeterminate le logiche di costruzione del corrispettivo, con indicazioni delle singole componenti di costo.
2. Gli importi dei beni e dei servizi di cui al precedente comma sono soggetti ad IVA.
3. A seguito delle richieste di attivazione dei singoli servizi e successivamente alla loro erogazione, CUBI emetterà regolari fatture elettroniche per gli importi dovuti, alle tempistiche definite in Allegato_1.
4. Ai sensi dell'art. 6 dello Statuto, in caso di omesso o ritardato pagamento sono applicati gli interessi passivi praticati a CUBI dalle banche oppure, qualora l'Azienda non abbia scoperti in essere, gli interessi legali maggiorati di 2 punti dalla scadenza al saldo.

Art. 10 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI E ADEMPIMENTI ANAC

1. I due contraenti prendono atto che per il trasferimento delle somme concordate nel presente contratto, non è prevista la dichiarazione da parte di CUBI delle proprie coordinate bancarie ai fini della loro "tracciabilità", in quanto, ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010, le suddette transazioni sono effettuate con il trasferimento di fondi in favore di un soggetto pubblico incaricato con affidamento di servizi cosiddetto "in house".
2. Per la formalizzazione dell'affidamento dei servizi predetti, è necessaria l'acquisizione di CIG da parte dell'Ente affidante;

Art. 11 – RESPONSABILITA' CIVILE

1. CUBI è responsabile per danni a cose o persone che dovessero verificarsi nelle attività strettamente connesse a proprie responsabilità inerenti le forniture o l'esecuzione dei servizi affidati.
2. Per quanto di propria responsabilità, CUBI mantiene attive per tutta la durata del contratto idonee polizze assicurative che garantiscano la copertura per i rischi e le responsabilità che possono derivare dalla propria attività.
3. Il Comune, nell'esercizio del controllo analogo sull'Azienda, può richiedere di prendere visione, tempestivamente, delle quietanze di rinnovo delle sopra citate polizze.

Art. 12 - BENI MOBILI ED IMPIANTI

Eventuali beni mobili connessi ai servizi affidati di cui all'art. 2 del presente contratto, di proprietà del Comune, vengono messi a disposizione di CUBI e del suo personale, con distinti atti.

Art. 13 - OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E DI RENDICONTAZIONE

Il servizio fornito dal CUBI, nello svolgimento delle attività definite nel presente contratto, sarà sottoposto a verifica e controllo da parte del Comune. Ai fini di questa attività di verifica, CUBI trasmette al Comune una relazione annuale rendicontativa.

Art. 14 - SICUREZZA DEI LAVORATORI

1. CUBI si impegna al rispetto, nei confronti del proprio personale, del CCNL applicato dall'Azienda, relativo al trattamento salariale, normativo, previdenziale, assicurativo.
2. Il Comune e CUBI si impegnano, secondo le rispettive competenze, a rispettare gli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/08, e nello specifico a cooperare e coordinare l'azione di prevenzione e valutazione dei rischi nel rispetto di quanto previsto all'art. 26.

Art. 15 – PENALITA' E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Le violazioni degli obblighi posti a carico di CUBI a norma di legge, di regolamento o delle clausole contrattuali o comunque gli inadempimenti o i ritardi o le difformità del servizio rispetto a quanto previsto dal presente contratto, saranno contestati dall'Amministrazione comunale mediante PEC entro 10 giorni dall'inadempimento, specificando la natura e l'entità dell'inadempimento stessa. CUBI dovrà far pervenire entro 7 (sette) giorni solari dalla predetta comunicazione, le proprie controdeduzioni.
2. Sia il Comune che CUBI possono sottoporre le rispettive posizioni circa l'applicazione delle penali e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni al *Comitato per il controllo analogo congiunto* affinché sia esperito un tentativo di composizione bonaria delle controversie.
3. L'entità delle eventuali penali connesse all'erogazione dei singoli servizi è indicata in Allegato_1 ad oggetto "*Catalogo dei servizi a domanda di natura strumentale e accessoria*"; l'applicazione di tutte le penali di cui al presente articolo avverrà secondo la disciplina civilistica. L'Azienda dovrà provvedere al pagamento delle penali entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Il contratto può essere risolto in maniera consensuale. Le parti concordano sin d'ora che l'eventuale risoluzione consensuale dovrà prevedere modalità tali da consentire la regolare continuità del servizio.
5. Il contratto può inoltre essere risolto per gravi inadempimenti dell'Azienda – quali la reiterata sospensione non concordata dei servizi previsti dal contratto o del Comune – quali il reiterato mancato pagamento del corrispettivo dei servizi.
6. Il Comune può recedere dal contratto prima della scadenza, con preavviso non inferiore a 6 (sei) mesi, per motivi di pubblico interesse, tenendo indenne l'Azienda degli eventuali investimenti non ammortizzati e dei costi sostenuti o da sostenere dall'Azienda in conseguenza del recesso.
7. In caso di recesso del Comune dal CUBI, si fa riferimento a quanto disposto dagli art. 28 e 26 comma 4 dello Statuto CUBI.

Art. 16 - MODIFICHE AL CONTRATTO

1. CUBI o il Comune possono avanzare proposte di modifica o integrazioni relative alle modalità di intervento e quant'altro ritenuto utile per il miglioramento dei servizi oggetto del presente contratto che può essere modificato, in accordo tra le parti.
2. Non costituiscono modificazioni del presente contratto di servizio le rimodulazioni dell'assetto organizzativo e delle modalità di organizzazione e gestione dei servizi, di cui all'art. 2, se recepite nei piani programma annuali dell'Azienda, formalmente approvati dalla Assemblea Consortile.

Art. 17 - SPESE CONTRATTUALI

1. Il presente contratto è stipulato in forma di scrittura privata non autenticata e sarà soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 131/86 e s.m.i. Le eventuali spese saranno ad esclusivo carico della parte richiedente. Non sono previste spese contrattuali.

Art. 18 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

1. Tutte le controversie che potessero insorgere relativamente all'interpretazione o allo svolgimento del presente Contratto saranno deferite in via esclusiva al Tribunale di Milano.

Art. 19 – NORME DI RINVIO

1. Per tutto quanto non disciplinato nel presente contratto si fa riferimento alla normativa vigente applicabile.

Letto, confermato e sottoscritto

Per il Comune di San Donato Milanese
La Dirigente Area Sviluppo di Comunità

Per l'Azienda speciale consortile CUBI
Il Direttore Facente Funzione